

## **CONDIZIONI E TERMINI GENERALI PER L'ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI**

**(in vigore dal 1 luglio 2023)**

### **1 DEFINIZIONI**

In aggiunta ai termini ed alle definizioni indicati con la lettera maiuscola che sono definiti altrove nelle presenti Condizioni Generali di Contratto, i seguenti termini e definizioni avranno il significato qui di seguito loro attribuito.

1.00 "SKY" indica la società SKY ITALIA S.r.l. società soggetta alla attività di direzione e coordinamento esercitata da Comcast Corporation. SKY agisce per il tramite della propria divisione interna SKY Media, preposta alla vendita di spazi pubblicitari sui Canali SKY e sui Canali Terzi.

1.01 "Accordo" indica l'accordo tra SKY e la Parte Contraente in base al quale quest'ultima acquista da SKY, e SKY le vende, un numero concordato di spazi pubblicitari sui Canali SKY e/o sui Canali Terzi. L'Accordo è costituito dalle presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito anche "CGC") e dall'Ordine di Pubblicità.

1.02 "Agenzia" indica l'intermediario, o la società di pubblicità, attraverso cui l'inserzionista acquista gli spazi pubblicitari sui Canali SKY e/o sui Canali Terzi.

1.03 "Canali SKY" indica, collettivamente ed individualmente, i servizi/canali (lineare e non lineari) marchio "SKY" (espressione comprensiva anche dei servizi, lineari e non lineari, comunque editi da SKY a marchio anche diverso da SKY, quali TV8, Cielo, etc.). I Canali SKY oggetto dell'Accordo saranno di volta in volta indicati nell'Ordine di Pubblicità, e in mancanza di tale indicazione si intenderanno tutti i Canali SKY editi da SKY.

1.04 "Canali Terzi" indica, collettivamente e individualmente, i servizi/canali di media, lineari e non lineari, e le piattaforme distributive di ogni genere (quali siti web, applicazioni multimediali, etc.), diversi dai Canali SKY, editi da o sotto il controllo di soggetti terzi e facenti parte dell'offerta commerciale di SKY e per i quali SKY ha ricevuto di volta in volta mandato per la vendita di spazi pubblicitari. I Canali Terzi oggetto dell'Accordo saranno di volta in volta indicati nell'Ordine di Pubblicità, e in mancanza di tale indicazione si intenderanno tutti i Canali Terzi di volta in volta gestiti da SKY per la vendita di spazi pubblicitari.

1.05 "Inserzionista" indica il soggetto che intende pubblicizzare i prodotti e/o i servizi sui Canali SKY e/o sui Canali Terzi.

1.06 "Data di inizio" indica la data di Trasmissione del primo spot pubblicitario indicato nell'apposito spazio degli Ordini di Pubblicità sottoscritti.

1.07 "Ordine di Pubblicità" o "Ordine" indica qualsiasi ordine di acquisto, in qualunque forma, degli spazi pubblicitari sui Canali SKY e/o sui Canali Terzi in essere tra la Parte Contraente e SKY.

1.08 "Parte Contraente" indica l'Inserzionista e/o l'Agenzia e/o altro soggetto terzo che sottoscrive l'Ordine di Pubblicità.

1.09 "Riproduzione Pubblicitaria" indica ogni materiale pubblicitario fornito da o per conto della Parte Contraente nella forma idonea alla Trasmissione sui Canali SKY e/o sui Canali Terzi.

1.10 "Termine Finale dell'Accordo" indica l'ultimo giorno di vigenza dell'Accordo che, salva diversa indicazione contenuta nell'Ordine di Pubblicità, coincide con l'ultimo giorno di Trasmissione sui Canali SKY e/o sui Canali Terzi delle pubblicità oggetto del presente Accordo.

1.11 "Trasmissione della Riproduzione Pubblicitaria" o "Trasmissione" indica l'impiego di ogni e/o qualsiasi mezzo e/o sistema di diffusione, presente e/o futuro, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo la radiodiffusione, la diffusione attraverso televisori, smart tv, pc, telefoni mobile e altri device ed altri mezzi analoghi, oggi noti o di futura invenzione.

## **2 AMBITO DI APPLICAZIONE**

Le presenti Condizioni Generali di Contratto disciplinano il rapporto tra SKY e la Parte Contraente relativo all'acquisto di spazi pubblicitari e costituiscono parte integrante dell'Ordine con cui la Parte Contraente acquista da SKY, e SKY le vende, il numero concordato di spazi pubblicitari sui Canali SKY e/o sui Canali Terzi di volta in volta concordati.

## **3 ORDINE DI PUBBLICITA'**

3.01 Tutti gli Ordini relativi all'acquisto di spazi pubblicitari devono essere predeterminati nel documento denominato "Ordine di Pubblicità" il quale deve essere inviato a SKY dalla Parte Contraente e confermato da SKY nei modi indicati al successivo articolo 3.03. L'invio dell'Ordine di Pubblicità da parte della Parte Contraente comporta l'accettazione integrale delle presenti Condizioni Generali di Contratto (in seguito "**CGA**").

3.02 Con l'invio dell'Ordine di Pubblicità, la Parte Contraente prenota uno spazio pubblicitario, indicando la data, l'ora e/o il periodo del giorno preferito per la Trasmissione della pubblicità nonché la collocazione prescelta nello spazio pubblicitario dei Canali SKY e/o dei Canali Terzi. L'invio dell'ordine costituisce proposta irrevocabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329, fino alla Data di inizio indicata nell'Ordine stesso.

3.03 L'Ordine di Pubblicità deve essere inviato a SKY e ricevuto dalla stessa almeno cinque giorni prima dalla data prevista di inizio campagna come indicata nell'Ordine di Pubblicità (Data di inizio). La ricezione dell'ordine produce gli effetti di cui all'art. 1326 c.c., fermo restando che l'accettazione di SKY si considera portata a conoscenza della Parte Contraente anche mediante semplice esecuzione dell'Ordine da parte di Sky.

3.04 Eventuali contestazioni relative all'invio e/o alla ricezione del calendario delle uscite e/o a difformità tra il contenuto dell'Ordine di Pubblicità e il calendario delle uscite dovranno essere inviate a SKY almeno tre giorni prima dalla data prevista ai sensi di quanto previsto all'art. 18.02 delle presenti CGA.

3.05 La trasmissione e la collocazione della/e pubblicità sono subordinate all'impostazione del palinsesto. SKY non sarà pertanto vincolata dalle prescrizioni di collocazione o di data fissa indicate nell'Ordine di Pubblicità, salvo che la collocazione o la data fissa siano espressamente pattuite.

3.06 Le comunicazioni di cui al presente articolo 3 potranno essere scambiate anche semplicemente via e-mail, agli indirizzi di posta elettronica di volta in volta concordati tra le parti, anche in deroga rispetto a quanto previsto dal successivo articolo 18, ferma restando l'accettazione dell'Ordine da parte di SKY che potrà avvenire mediante inizio dell'esecuzione dell'Ordine stesso ai sensi del precedente articolo 3.03.

## **4 POSTICIPO DELLA TRASMISSIONE**

4.01 Una volta concluso l'Accordo, la Parte Contraente potrà richiedere a SKY che la data e/o l'orario di Trasmissione della Riproduzione Pubblicitaria relativa all'Ordine di Pubblicità, confermato a norma del precedente articolo 3.03 venga(no) posticipato(i). In ogni caso, il posticipo sarà accordato per una data successiva ma non potrà essere effettuato, fatta salva espressa deroga concessa da SKY, qualora tale data sia successiva alla scadenza dell'Accordo. SKY si riserva la facoltà di accordare il posticipo.

4.02 SKY avrà la facoltà, in ogni momento, di posticipare la Trasmissione di qualsiasi Riproduzione Pubblicitaria relativa ad un Ordine di Pubblicità confermato ricevuto a norma del precedente art. 3.03,

senza che la Parte Contraente abbia diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento di sorta, nelle seguenti ipotesi:

(i) quando ne sia stata data comunicazione alla Parte Contraente almeno quattro giorni prima della data di inizio della Trasmissione della Riproduzione Pubblicitaria di cui si chiede il posticipo; oppure

(ii) quando la Trasmissione sia limitata, ridotta o in qualsiasi altro modo ostacolata da atti, fatti e/o eventi che si ripercuotano negativamente sulla Trasmissione stessa (incluso, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il malfunzionamento della rete, la mancata e/o ridotta connessione in una o più zone, etc.) al di fuori del controllo di SKY; oppure

(iii) quando la Parte Contraente sia inadempiente rispetto a qualsiasi obbligazione contenuta nelle presenti CGA o in qualsiasi altro accordo tra le parti che rientri nell'ambito di applicazione delle presenti CGA.

4.03 Il posticipo della Trasmissione della Riproduzione Pubblicitaria, in conformità al presente articolo 4 non avrà effetto su alcuna obbligazione della Parte Contraente relativa all'acquisto del numero di spazi pubblicitari concordato tra la stessa e SKY.

## **5 MANCATA O INESATTA TRASMISSIONE**

5.01 Salvo quanto previsto dal precedente articolo 4.02 e dal successivo articolo 5.02, nel caso in cui, per qualsiasi causa, la Trasmissione della Riproduzione Pubblicitaria relativa ad Ordini di Pubblicità già confermati da SKY ai sensi del precedente articolo 3.03 venga interrotta o soppressa ovvero non sia trasmessa nella posizione, data e/o orario e/o quantità indicati nell'Ordine di Pubblicità, tale Riproduzione Pubblicitaria verrà trasmessa da SKY in data da stabilirsi di comune accordo con la Parte Contraente senza diritto di quest'ultima di formulare richiesta di alcun indennizzo e/o risarcimento nei confronti di SKY.

5.02 Salvo quanto previsto dal precedente articolo 4.02, nel caso in cui la mancata e/o inesatta Trasmissione della Riproduzione Pubblicitaria relativa ad Ordini di Pubblicità già confermati derivi da fatto imputabile a SKY, quest'ultima si impegna a trasmettere detta Riproduzione Pubblicitaria il prima possibile e comunque all'interno del periodo della campagna, senza diritto della Parte Contraente a formulare richiesta di alcun indennizzo e/o risarcimento nei confronti di SKY. Qualora non fosse possibile trasmettere una o più Riproduzioni Pubblicitarie all'interno del periodo della campagna, dette Riproduzioni Pubblicitarie non saranno oggetto di fatturazione, e in ogni caso la Parte Contraente rinuncia sin da ora, per quanto occorre possa, ad ogni diritto di formulare richiesta di alcun indennizzo e/o risarcimento nei confronti di SKY.

## **6 RESPONSABILITA' SOLIDALE**

6.01 Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 3.04, nel caso in cui l'Accordo e l'Ordine di Pubblicità siano sottoscritti solo dalla Parte Contraente, ove questa sia soggetto diverso dall'Inserzionista (e non anche dall'Inserzionista), la Parte Contraente sarà responsabile per tutte le obbligazioni previste nelle presenti CGA e dall'Ordine di Pubblicità.

6.02 SKY potrà richiedere all'Inserzionista, il pagamento del corrispettivo qualora la Parte Contraente, secondo quanto previsto dall'art. 6.01 che precede, non abbia provveduto a saldare il pagamento a SKY, indipendentemente dall'avvenuto pagamento da parte dell'Inserzionista di quanto dovuto alla Parte Contraente.

## **7 DILIGENZA ED ESATTO ADEMPIMENTO**

7.01 SKY compirà ogni ragionevole sforzo per trasmettere ciascuna Riproduzione Pubblicitaria in conformità agli Ordini di Pubblicità pervenuti e accettati mediante il Calendario delle uscite, in particolare

al fine di trasmettere, entro la fascia oraria di pertinenza e non oltre trenta minuti dall'orario giornaliero indicato nell'Ordine, le pubblicità richieste.

7.02 La Parte Contraente dovrà inviare la Riproduzione Pubblicitaria a propria cura e spese, secondo le specifiche indicate nell'Allegato Scheda Materiali che sarà fornito da Sky.

7.03 SKY potrà, in casi eccezionali ed a sua assoluta discrezione, accettare Ordini di Pubblicità ovvero la consegna di Riproduzioni Pubblicitarie in tempi più brevi di quelli indicati ai precedenti articoli 3.03. e 7.02, senza che ciò costituisca titolo per eventuali successive pretese in tal senso.

7.04 La Parte Contraente sarà l'unica responsabile per la produzione e la spedizione dei materiali di cui al precedente articolo 7.03 e per tutti i relativi costi e rischi.

7.05 Nel caso in cui un materiale di cui al precedente articolo 7.02 non dovesse pervenire a SKY nel termine ivi previsto o nel diverso termine individuato ai sensi dell'art. 7.02, impedendo la trasmissione nella data e/o orario pattuiti, la Parte Contraente sarà comunque tenuta al pagamento dell'intero corrispettivo indicato nell'Ordine di Pubblicità, a titolo di penale, e non avrà diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento del danno da parte di SKY.

## **8 INIDONEITA' DELLA RIPRODUZIONE PUBBLICITARIA**

SKY potrà stabilire, a propria assoluta discrezione, che la Riproduzione Pubblicitaria non è idonea ad essere trasmessa sui Canali SKY o sui Canali Terzi, per qualsivoglia ragione (ivi compresa la possibilità che la Riproduzione Pubblicitaria comporti un possibile pregiudizio per i diritti o l'immagine di SKY o di terzi, non sia conforme alla normativa in vigore o al Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, agli usi al buon costume e/o ai requisiti richiesti dalle Autorità competenti, ovvero sia difettosa e/o non conforme agli standard previsti nell'articolo 7.02 e/o abbia caratteristiche diverse da quelle concordate da SKY con la Parte Contraente, e/o non sia conforme alla linea editoriale di Sky per contenere riferimenti a prodotti o servizi di terzi che SKY, per propria linea editoriale, si riserva di non diffondere, etc.). Di ciò sarà data comunicazione senza ritardo alla Parte Contraente, fornendo, qualora ve ne sia la possibilità, adeguate indicazioni relative al modo in cui tale Riproduzione Pubblicitaria debba essere modificata per essere idonea alla Trasmissione.

In tal caso la Parte Contraente sarà tenuta a fornire, a propria cura e spese, una Riproduzione Pubblicitaria alternativa nel minor tempo possibile. Se la Riproduzione Pubblicitaria alternativa non sarà fornita entro tre giorni lavorativi prima della data prevista per la prima Trasmissione o, qualora non venga accettata da SKY in quanto non conforme alle leggi o norme in vigore (comprese quelle del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale) e/o ai requisiti richiesti da altre Autorità competenti, SKY avrà il diritto di non trasmettere tale Riproduzione Pubblicitaria e di richiedere alla Parte Contraente il pagamento a titolo di penale di un importo pari a quello che quest'ultima avrebbe dovuto pagare se la Riproduzione Pubblicitaria fosse stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 14.02 che segue.

## **9 ADATTAMENTO DELLA RIPRODUZIONE PUBBLICITARIA**

9.01 La Parte Contraente riconosce a SKY il diritto, da esercitarsi a propria discrezione, e senza incorrere in alcuna responsabilità, di compiere ogni atto o azione relativamente a qualsiasi Riproduzione Pubblicitaria, o di una parte di essa, al fine di renderla idonea alla Trasmissione sui Canali SKY e/o Canali Terzi secondo le specifiche di cui all'Allegato Scheda Materiali.

9.02 Nel caso in cui SKY eserciti tale diritto, non potrà essere ritenuta responsabile ad alcun titolo, nei confronti della Parte Contraente, ovvero dell'Inserzionista ove lo stesso sia soggetto diverso dalla Parte Contraente, per i danni che possano esserne derivati, inclusa, a titolo meramente esemplificativo, la diminuzione dei profitti, degli utili e/o dell'avviamento.

9.03 Nel caso in cui la durata della Riproduzione Pubblicitaria fornita da o per conto dell'Inserzionista risulti diversa dalla durata indicata nell'Ordine di Pubblicità, SKY non potrà essere ritenuta responsabile nei confronti della Parte Contraente in merito a modifiche che si rendano necessarie per la trasmissione di tale Riproduzione Pubblicitaria.

## **10 PAGAMENTI E FATTURAZIONE**

10.01 Al termine di ogni campagna pubblicitaria, così come indicato nell'Ordine di Pubblicità, SKY maturerà a titolo definitivo il corrispettivo per detta campagna, procederà quindi all'emissione della fattura e invierà, all'indirizzo specificato dalla Parte Contraente, una fattura per i servizi ordinati con riferimento a tale campagna pubblicitaria (al netto degli spot non trasmessi ai sensi dell' art. 5.02 delle presenti CGA) e alle penali, risarcimenti, rimborsi e/o indennizzi maturati nello stesso mese in conformità alle presenti CGA.

I corrispettivi indicati in fattura saranno quelli stabiliti negli Ordini di Pubblicità, salvo quanto previsto dal successivo articolo 10.04 e 14.

10.02 Salvo che non sia diversamente stabilito nell'Ordine di Pubblicità, la Parte Contraente dovrà pagare le fatture entro novanta (90) giorni dalla data di emissione delle stesse, salvo che non sia diversamente pattuito tramite separato accordo. In caso di mancato pagamento di qualsiasi somma a carico della Parte Contraente, SKY si riserva ogni diritto, compreso quello di interrompere e/o cessare, previo preavviso scritto e con effetto immediato, la trasmissione della Riproduzione Pubblicitaria relativa agli Ordini di Pubblicità già confermati, sino al ricevimento dell'importo dovuto. SKY si riserva la facoltà di richiedere i pagamenti in via anticipata, secondo le indicazioni che saranno fornite di volta in volta da SKY.

10.03 Nel caso in cui il mancato pagamento della somma dovuta si protragga oltre 15 giorni dalla scadenza di cui al precedente articolo 10.02, SKY potrà annullare gli Ordini di Pubblicità già confermati e risolvere gli Accordi con la Parte Contraente ai sensi del successivo articolo 16.

10.04 I corrispettivi indicati nell'Ordine sono da intendersi al lordo della Commissione di agenzia pubblicitaria del 15%, fatto salvo che non sia diversamente previsto. I corrispettivi indicati nell'Ordine di Pubblicità subiranno, pertanto, una riduzione per la commissione di agenzia, ove previsto, pari ad un importo del quindici per cento (15%) della relativa fattura.

10.05 Resta inteso che tutte le somme indicate nelle fatture si intenderanno al netto d'IVA e che le spese di bollo e di registro in caso d'uso, imposte, tasse, sopratasse e contributi comunque dipendenti dagli Accordi e dagli Ordini di Pubblicità sono a completo carico della Parte Contraente. Tali importi verranno quindi aggiunti ai corrispettivi nelle fatture relative al mese in cui tali spese e/o imposte sono state sostenute da SKY.

10.06 Qualora la Parte Contraente chieda di trasmettere una Riproduzione Pubblicitaria di contenuto diverso da quello indicato nell'Ordine di Pubblicità, la stessa verrà fatturata a norma dell'art. 10.01, 10.02 e 10.03, alle tariffe previste dal listino di SKY in vigore alla data dell'Ordine, salvo quanto previsto dagli articoli 10.04, 14 e 8.

## **11 INTERESSI DI MORA**

11.01 La Parte Contraente dovrà corrispondere, a prima richiesta e senza eccezioni, gli interessi di mora come da Dlgs 231/2002 e successive modifiche.

11.02 Gli interessi moratori matureranno a decorrere dalla data di scadenza della fattura indicata al precedente articolo 10.02 fino alla data di effettivo pagamento.

## **12 IMPEGNI DELLA PARTE CONTRAENTE**

12.01 La Parte Contraente dichiara e garantisce quanto segue:

- (i) sono state ottenute tutte le licenze ed autorizzazioni necessarie alla Trasmissione di ogni Riproduzione Pubblicitaria (nonché l'uso previsto nel successivo articolo 13.01.i) e, ove previsti, sono stati pagati i compensi per i diritti di autore e connessi e ogni altro diritto di proprietà intellettuale relativi alla Riproduzione Pubblicitaria e/o per l'apparizione di qualsiasi persona nella Riproduzione Pubblicitaria stessa;
- (ii) la Riproduzione Pubblicitaria destinata alla Trasmissione è stata realizzata conformemente alle disposizioni del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e alle disposizioni di legge (compreso il dlgs. 2005/206) o regolamentari applicabili, di cui la Parte Contraente garantisce la completa osservanza;
- (iii) in particolare, fermo quanto previsto dal precedente punto (ii), la parte Contraente prende atto che le disposizioni del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale sono vincolanti ed obbligatorie per SKY e si impegna a rispettare detto Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale ed a conformarsi alle decisioni dei suoi organi giudicanti, anche in ordine all'eventuale pubblicazione delle stesse;
- (iv) la Riproduzione Pubblicitaria destinata alla Trasmissione non è diffamatoria nei confronti di terzi, non presenta contenuti osceni, e non esporrà SKY ad alcuna procedura giudiziaria, sia essa civile o penale;
- (v) è stata effettuata un'indagine diligente ed accurata allo scopo di assicurare che nella Riproduzione Pubblicitaria non sia contenuto nulla che possa rendere la Trasmissione sui Canali SKY o sui Canali Terzi illegale o causa di azione per qualsiasi motivo e a qualunque titolo.
- (vi) ogni singolo comunicato pubblicitario, contenuto nella Riproduzione Pubblicitaria destinata alla Trasmissione, non conterrà richiami a marchi, segni distintivi o prodotti non contemplati nell'Ordine di Pubblicità. In ogni comunicato sarà pubblicizzato un prodotto o una varietà di uno stesso prodotto o una linea di prodotti a condizioni che appartengano allo stesso settore merceologico e siano fabbricati o distribuiti in esclusiva dallo stesso Inserzionista;
- (vii) non verrà divulgata, senza il preventivo consenso scritto di SKY, alcuna informazione in relazione a pubblicità prenotate dall'Inserzionista o per conto dello stesso, che sono state trasmesse o che sono programmate per la Trasmissione sui Canali SKY o sui Canali Terzi.
- (viii) in caso in cui la Parte Contraente sia una Agenzia, quest'ultima è in possesso di tutti i necessari diritti, capacità ed autorizzazioni necessarie per concludere validi accordi con SKY ai sensi delle presenti CGA per conto e in nome dell' inserzionista.

12.02 La Parte Contraente si impegna a:

- (i) risarcire e tenere indenne SKY da eventuali azioni, procedimenti, costi, danni, spese, penalità o responsabilità che possano derivare da qualsiasi violazione delle obbligazioni, dichiarazioni e garanzie assunte dalla Parte Contraente ai sensi delle presenti CGA;
- (ii) ad esibire, su semplice richiesta di SKY, i documenti comprovanti l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la Trasmissione della Raccolta Pubblicitaria;
- (iii) su semplice richiesta di SKY, ad esibire i documenti comprovanti le capacità ed i diritti di cui al precedente articolo 12.01 (viii).

### **13 IMPEGNI DI SKY**

13.01 SKY dichiara quanto segue:

(i) che non utilizzerà la Riproduzione Pubblicitaria se non (a) per, o in connessione alla, Trasmissione della pubblicità prenotata o da prenotare dalla Parte Contraente nell'ambito di applicazione delle presenti CGA; (b) per finalità dimostrative; (c) per uso interno del personale di SKY; (d) per finalità condivise tra le Parti

(ii) che la Parte Contraente verrà risarcita e sarà tenuta indenne da ogni azione, procedimento, costi, danni, spese, penalità o responsabilità derivanti da qualsiasi violazione delle obbligazioni assunte da SKY ai sensi delle presenti CGA.

13.02 SKY si impegna a:

(i) esaminare le eventuali contestazioni per irregolarità di emissione della Riproduzione Pubblicitaria riscontrate dalla Parte Contraente che dovranno essere inviate a SKY a norma del successivo articolo 18.02;

(ii) ripetere, senza alcun ulteriore esborso per la Parte Contraente, la Trasmissione della Riproduzione Pubblicitaria sulla quale è sorta contestazione ai sensi del precedente punto (i) nel caso di riconosciuta totale fondatezza delle relative contestazioni. Resta inteso che in tale caso la Parte Contraente non avrà diritto ad alcun risarcimento e/o indennizzo derivante dalle contestazioni di cui al precedente punto (i).

#### **14 ANNULLAMENTO DEGLI ORDINI DI PUBBLICITA'**

14.01 Nel caso in cui la Parte Contraente intenda annullare l'Ordine di Pubblicità, dovrà comunicarlo per iscritto a SKY ai sensi di quanto previsto all'art. 18.02 delle presenti CGA.

14.02 Qualora la Parte Contraente annulli un Ordine di Pubblicità, SKY avrà il diritto di ricevere un importo, a titolo di corrispettivo ex art. 1373 c.c. per ogni annullamento, da calcolarsi nei seguenti modi:

(i) il settantacinque per cento (75%) del valore totale degli spazi pubblicitari relativi all'Ordine di Pubblicità annullato qualora la comunicazione dell'annullamento sia ricevuta da SKY almeno due (2) settimane prima della Data di Pertinenza;

(ii) il novanta per cento (90%) del valore totale degli spazi pubblicitari relativi all'Ordine di Pubblicità annullato qualora la comunicazione dell'annullamento sia ricevuta da SKY almeno una (1) settimana prima della Data di Pertinenza;

(iii) il cento per cento (100%) del valore totale degli spazi pubblicitari relativi all'Ordine di Pubblicità annullato qualora la comunicazione dell'annullamento sia ricevuta da SKY meno di una settimana prima della Data di Pertinenza, o non sia pervenuta a SKY;

(vi) il cento per cento (100%) del valore totale degli spazi pubblicitari relativi all'Ordine di Pubblicità annullato qualora la comunicazione dell'annullamento sia ricevuta da SKY meno di 35 giorni prima della Data di Pertinenza (per i mensili) o meno di 21 giorni prima della Data di Pertinenza (per i settimanali), o non sia pervenuto il materiale a SKY.

Il valore degli spazi pubblicitari relativi agli Ordini di Pubblicità annullati sarà pari alla somma dei corrispettivi/prezzi indicati nell'Ordine di Pubblicità stesso.

14.03 Ai fini della presente clausola, per "Data di Pertinenza" si intende:

(i) la Data di Inizio come specificata nell'Ordine di Pubblicità, se la comunicazione è ricevuta prima della Data di Inizio, o

(ii) la data immediatamente successiva di Trasmissione della pubblicità, se la comunicazione è ricevuta dopo la Data di Inizio in corso di esecuzione dell'Accordo, o

(iii) con riguardo alle riviste, la data di pubblicazione.

14.04 Resta inteso che l'annullamento dell'Ordine di Pubblicità ai sensi del presente art. 14 non pregiudica alcuno diritto di SKY derivante dagli Accordi e/o dagli Ordini di Pubblicità eventualmente già eseguiti.

## **15 RECESSO**

15.01 In aggiunta alle ipotesi di recesso previste dalla legge o da altre disposizioni degli Accordi o delle presenti CGA, SKY e la Parte Contraente avranno diritto di recedere dagli Accordi e dagli Ordini di Pubblicità dandone comunicazione scritta all'altra parte nei modi indicati al successivo articolo 18.02, qualora l'altra parte venga posta in liquidazione o si trovi in una situazione di insolvenza ovvero venga ammessa a procedure concorsuali o sia parte di accordi di ristrutturazione del debito o di trasferimento dei beni a creditori o, infine, si verifichi qualsiasi evento dagli effetti giuridici sostanzialmente equivalenti.

15.02 In tutte le ipotesi previste al precedente articolo 15.01, il recesso sarà efficace al momento del ricevimento della comunicazione del recesso dalla parte che non ha esercitato la facoltà di recedere.

## **16 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

16.01 SKY avrà facoltà di risolvere ogni Accordo ai sensi dell'art. 1456 c. c., dandone comunicazione scritta alla Parte Contraente nei modi indicati al successivo articolo 18.02, nelle ipotesi di inadempimento previsti dagli articoli 10.03.

16.02 L'esercizio del diritto di risolvere l'Accordo di cui al precedente articolo 16.01 non pregiudicherà gli altri diritti e rimedi ai quali SKY abbia diritto in base alle presenti CGA.

## **17 FORZA MAGGIORE**

17.01 Per situazione di "Forza Maggiore" si intende il verificarsi di avvenimenti di carattere straordinario ed imprevedibile (inclusi, in via esemplificativa e non esaustiva, conflitti armati, sciopero, ostilità, invasione, pandemie, cattivo funzionamento dei mezzi di Trasmissione, lex superveniens, ordine di autorità competenti) o ogni altra causa al di fuori del controllo di SKY e della Parte Contraente che abbiano reso impossibile l'esecuzione delle prestazioni indicate negli Ordini di Pubblicità, negli Accordi e nelle presenti CGA.

17.02 In tali casi la durata dell'Accordo o dell'Ordine di Pubblicità sarà prolungato per un periodo pari alla durata dell'evento di Forza Maggiore.

17.03 La parte che intende avvalersi dell'evento di Forza Maggiore quale esimente del proprio inadempimento dovrà fornire completi e tempestivi dettagli per iscritto all'altra parte dei fatti e delle circostanze che hanno dato luogo alla Forza Maggiore. Nel caso in cui l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni derivanti dall'Accordo e/o dagli Ordini di Pubblicità e/o dalle presenti CGA a causa di eventi di Forza Maggiore si protragga per oltre 90 giorni l'altra parte avrà il diritto di recedere dal relativo Accordo a norma del precedente articolo 15.

17.04 In ogni caso, SKY e la Parte Contraente non saranno responsabili per qualsiasi inadempimento o danno cagionato all'altra parte a causa di eventi di Forza Maggiore.

## **18 COMUNICAZIONI**

18.01 Ogni comunicazione da effettuarsi in relazione alle presenti CGA dovrà avvenire per iscritto ed essere consegnata a mano oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno per posta ordinaria oppure ancora via PEC ai seguenti indirizzi:

(i) in caso di comunicazione a SKY:



SKY Italia Srl - Direzione SKY Media

Via Monte Penice, 7 - 20138 Milano

pec: **skyitalia@pec.skytv.it**

e-mail: amministrazione.pubblicita@skytv.it

(ii) in caso di comunicazione alla Parte Contraente all'indirizzo indicato nell'Ordine di Pubblicità,

fermo restando che in caso di comunicazione a SKY, ogni comunicazione dovrà essere anticipata via e-mail all'indirizzo di posta elettronica (ordinaria) sopra indicato.

18.02 In parziale deroga a quanto previsto nel precedente articolo 18.01, le comunicazioni di cui agli articoli 3.04, 14.01, 15.01, 16.01 dovranno essere effettuate a SKY mediante l'invio soltanto di una pec all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato al precedente articolo 18.01 anticipata via e-mail all'indirizzo di cui al precedente art. 18.01.

18.03 Tutte le comunicazioni effettuate in ottemperanza al precedente articolo 18.01 saranno ritenute ricevute alla data che risulterà dalla ricevuta di accettazione.

## **19 DIVIETO DI CESSIONE**

19.01 Per cessione di contratto ai sensi del presente articolo si intende ogni e qualsiasi atto mediante il quale SKY e/o la Parte Contraente trasferisca in tutto o in parte a terzi gli Accordi, gli Ordini di Pubblicità e/o qualsiasi diritto, interesse o obbligo nascente da essi. Costituiscono esempi, senza pregiudizio degli altri casi, di cessione del contratto ai sensi del presente articolo: la cessione del contratto ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del c.c., la successione del contratto per effetto del trasferimento o conferimento di azienda ovvero di ramo di azienda, le scissioni e la cessione di credito.

19.02 La Parte Contraente non potrà cedere gli Accordi e/o, gli Ordini di Pubblicità e/o i diritti nascenti da questi ultimi, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, senza previo consenso scritto di SKY.

19.03 SKY potrà cedere, in tutto o in parte, gli Accordi, gli Ordini di Pubblicità e/o i diritti nascenti da questi ultimi, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente a società controllate, controllanti e/o sottoposte a comune controllo, nonché a società licenziatarie del marchio "SKY".

## **20 DISPOSIZIONI VARIE**

20.01 Precedenti Intese

Le presenti CGA, unitamente ad ogni Ordine di Pubblicità e ad ogni Accordo o ad altri accordi scritti che recepiscono le medesime, costituiranno l'intero accordo tra le parti in relazione a quanto ivi indicato e superano ed annullano qualsiasi eventuale preliminare intesa relativa a quanto forma oggetto degli stessi. In caso di conflitto tra le disposizioni delle presenti CGA e quelle contenute nell'Ordine di Pubblicità, prevarranno quest'ultime.

20.02 Modifiche

Salvo che non sia diversamente stabilito, le presenti CGA potranno essere emendate, integrate o altrimenti modificate soltanto tramite la sottoscrizione tra SKY e la Parte Contraente di un atto integrativo e/o modificativo delle stesse.

20.03 Rinunce

La mancata richiesta da parte di SKY e/o della Parte Contraente, in ogni momento, di adempiere ad una qualsiasi delle disposizioni delle presenti CGA non pregiudicherà in alcun modo il diritto di queste ultime di far valere il medesimo in un momento successivo.

#### 20.04 Invalidità parziale

Nel caso in cui una disposizione delle presenti CGA dovesse essere ritenuta invalida o non eseguibile, l'invalidità o la non eseguibilità di tale disposizione non intaccherà le altre disposizioni delle presenti CGA e tutte le disposizioni non intaccate da tale invalidità o non eseguibilità manterranno pieno vigore ed efficacia. SKY e la Parte Contraente si impegnano a fare quanto possibile per sostituire la disposizione invalida o non eseguibile con altra, valida e eseguibile, che raggiunga il più possibile gli obiettivi economici, legali e commerciali della disposizione sostituita.

#### 20.05 Legge applicabile

Le presenti CGA, ogni Accordo e/o Ordine di Pubblicità stipulato ai sensi delle stesse, ed i relativi diritti ed obblighi di SKY e della Parte Contraente saranno disciplinati ed interpretati secondo le leggi della Repubblica Italiana.

#### 20.06 Foro competente

Il Foro di Milano avrà competenza esclusiva e giurisdizione a conoscere di qualunque controversia riguardanti l'applicazione, l'interpretazione e/o l'esecuzione delle CGA, degli Accordi e/o degli Ordini di Pubblicità.

#### 20.07 Riservatezza

La Parte Contraente e SKY si impegnano a mantenere riservati i termini e le condizioni degli Accordi e degli Ordini di Pubblicità tra le stesse stipulati.

Per quanto eventualmente occorra dichiaro di avere preso conoscenza e di approvare specificatamente le seguenti clausole:

clausola n. 4.2. (Posticipo della Trasmissione)

clausola n. 5 (Mancata o inesatta Trasmissione)

clausola n. 8 (Non idoneità della Riproduzione Pubblicitaria)

clausola n. 9 (Adattamento della Riproduzione Pubblicitaria)

clausola n. 20.6 (Foro Competente)